

REGIONE BASILICATA

Legge 11 settembre 2017, n.21

“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1 “Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale - D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - legge regionale n. 9/2007”; 26 aprile 2012, n. 8 “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” e 30 dicembre 2015, n. 54 “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010”.

Legge Regionale 11 settembre 2017**N.21**

“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1 “Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale - D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - legge regionale n. 9/2007”; 26 aprile 2012, n. 8 “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” e 30 dicembre 2015, n. 54 “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010”.

IL CONSIGLIO REGIONALE**ha approvato****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****Promulga**

la seguente legge:

Articolo 1

Abrogazione del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010".

1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 è abrogato.

Articolo 2

Modifica all'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 54/2015 “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010”.

1. L'art. 2 (*Criteri e modalità di inserimento*) comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 è così sostituito:
“1. I criteri e le modalità per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti da fonti di energia rinnovabili (F.E.R.), sono contenuti nelle Linee guida di cui all'allegato A), C) e D), nonché negli elaborati di cui all'allegato B) della presente legge.”.

Articolo 3

Modifica all'articolo 3 della legge regionale 26 aprile 2012 n. 8 “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. art. 3 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8, è così sostituita:
“c) dalla comunicazione relativa alle attività di edilizia libera di cui al par. 1.2.2.2 dell'appendice A) della L.R. n. 1/2010.”.

Articolo 4

Modifica all'art. 4 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 "Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili"

1. L'art. 4 (*Estensione della procedura abilitativa semplificata*) della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 è così sostituito:

"Articolo 4

(Estensione della procedura abilitativa semplificata)

1. *Ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D. Lgs. n. 28/2011 la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata è estesa agli impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e biomasse con potenza nominale indicata nella tabella A) dell'art. 12, comma 5 del D. Lgs. n.387/2003 fino a 200 Kw.*

Articolo 5

Modifica all'art. 5 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”

1. L'art. 5 (*Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici*) della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 è così sostituito:

“Articolo 5

Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici)

1. *Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 si applicano gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra che rispettino le specifiche tecniche contenute nell'allegato 2 del D. Lgs. n. 28/2011, le prescrizioni del paragrafo 2.2.2 dell'appendice A del PIEAR vigente, nonché le seguenti condizioni:*
 - a) *siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria che va misurata tra i punti più vicini dei perimetri al cui interno ricadono i moduli fotovoltaici;*
 - b) *il rapporto superficie radiante dei pannelli/superficie disponibile non sia inferiore ad 1/10;*
 - c) *la distanza minima dalle strade (calcolata dalla recinzione perimetrale dell'impianto) sia:*
 - 1) *200 metri dalle autostrade e strade statali;*
 - 2) *100 metri dalle strade provinciali;*
 - 3) *70 metri dalle strade comunali.*
 - d) *la superficie interessata dall'intervento deve essere delimitata da schermature verdi, utilizzando specie autoctone;*
 - e) *tutti i manufatti fuori terra connessi all'impianto (cabine di trasformazione, etc.) devono essere dotati di autonoma schermatura verde;*
 - f) *le recinzioni perimetrali devono essere realizzate con strutture leggere in rete metallica posta a 25 cm da terra al fine di favorire la veicolazione della piccola fauna;*
 - g) *la nuova viabilità di accesso prevista deve essere realizzata esclusivamente con materiali drenanti naturali. Con gli stessi materiali devono essere realizzati gli eventuali spazi di manovra e circolazione interna strettamente necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio dell'impianto medesimo;*
 - h) *che non siano ubicati in aree e siti di cui al paragrafo 2.2.2 dell'appendice A del PIEAR vigente nonché nelle aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed archeologico dell'allegato D) della presente legge.*
2. *Il mancato rispetto di una sola delle prescrizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione dell'Autorizzazione Unica”.*
3. *La costruzione e l'esercizio di nuovi impianti della stessa natura, anche ubicati nello stesso territorio comunale, proposti da un soggetto già titolare di altra o altre autorizzazioni ottenute tramite P.A.S. o che siano riconducibili allo stesso centro decisionale, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o per qualsiasi altra relazione, anche di fatto, sulla base*

di univoci elementi, la cui potenza nominale sommata tra loro e con quella dell'impianto/i già autorizzato/i superi la soglia di potenza di 200 kW, saranno assoggettati al rilascio dell'autorizzazione unica.

- 4. Più impianti di cui al comma 1 autorizzati con la procedura abilitativa semplificata non possono essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200 Kw.*

Articolo 6

Modifica all'art. 6 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”

1. L'art. 6 (*Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti eolici*) della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 è così sostituito:

“Articolo 6

Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti eolici

1. *Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 si applicano agli impianti eolici di potenza nominale fino a 200 kW, che rispettino le prescrizioni contenute nel paragrafo 1.2.2.1 dell'Appendice A) del PIEAR vigente e le seguenti condizioni:*
 - a) *che siano posti ad una distanza tra loro non inferiore a 6 volte il diametro del rotore dell'aerogeneratore di maggiore potenza e comunque posti ad una distanza non inferiore a 500 mt che deve essere misurata tra punti più vicini della proiezione sul terreno delle eliche tracciata in funzione della loro massima apertura in senso orizzontale;*
 - b) *che siano rispettati i requisiti minimi di cui al paragrafo 1.2.2.1;*
 - c) *che la dimensione massima dei generatori per impianti $\geq 60 \text{ kW} \leq 200 \text{ kW}$ deve essere: diametro del rotore $\leq 50 \text{ m}$ e altezza torre $\leq 60 \text{ m}$;*
 - d) *che la distanza minima dei generatori deve essere pari ad almeno tre volte il diametro del generatore già presente nel territorio o comunque già autorizzato;*
 - e) *che il lotto minimo per impianti con potenza complessiva $\geq 60 \text{ kW}$ e fino a 200 kW deve essere $= 10000 \text{ mq}$;*
 - f) *che la disposizione dei generatori deve avvenire in linea, anche su più file, rispetto ad altri generatori già presenti o comunque già autorizzati;*
 - g) *che la distanza minima del generatore dalle strade deve essere:*
 - 1) *200 metri dalle autostrade e strade statali;*
 - 2) *100 metri dalle strade provinciali;*
 - 3) *70 metri dalle strade comunali;*
 - h) *che la distanza minima del generatore deve essere 300 m dai fabbricati;*
 - i) *che la distanza minima del generatore dai confini di proprietà deve essere superiore al raggio del generatore ovvero dal punto più estremo di sorvolo degli elementi rotanti;*
 - l) *che non siano ubicati in aree e siti di cui al paragrafo 1.2.2.1 dell'appendice A) del PIEAR vigente nonché nelle aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed archeologico dell'Allegato D) della legge regionale n. 54/2015.*
2. *Il mancato rispetto di una sola delle prescrizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione dell'Autorizzazione Unica.*
3. *La costruzione e l'esercizio di nuovi impianti della stessa natura, anche ubicati nello stesso territorio comunale, proposti da un soggetto già titolare di altra o altre autorizzazioni*

ottenute tramite P.A.S. o che siano riconducibili allo stesso centro decisionale, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o per qualsiasi altra relazione, anche di fatto, sulla base di univoci elementi, la cui potenza nominale sommata tra loro e con quella dell'impianto/i già autorizzato/i superi la soglia di potenza di 200 kW, saranno assoggettati al rilascio dell'autorizzazione unica.

4. *Più impianti di cui al comma 1 autorizzati con la procedura abilitativa semplificata non possono essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200 Kw”.*

Articolo 7

Modifica all'art. 6 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 "Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili"

1. Dopo l'art. 6 (*Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti eolici*) della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 è inserito il seguente articolo:

"Art. 6 bis

Disciplina per l'installazione degli impianti con potenza nominale inferiori alla tabella A) dell'art. 12 comma 5 del D. Lgs n. 387/2003

1. Fatte salve le competenze in materia di legislazione esclusiva di cui agli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, al fine di conciliare e garantire le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, per l'installazione degli impianti con potenza nominale inferiori alle soglie indicate nella tabella A) dell'art. 12 comma 5 del D.lgs 387/2003, fermo restando quanto richiesto dall'art. 6 del D Lgs n. 28/2011, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1) Impianti eolici:

- a) La dimensione massima dei generatori per impianti <60 kW deve essere: diametro del rotore ≤ 40 m e altezza torre ≤ 50 m;
- b) La distanza minima dei generatori deve essere pari a almeno sei volte il diametro del generatore già presente nel territorio o comunque già autorizzato;
- c) Il lotto minimo per impianti con potenza complessiva <60kw deve essere =10000mq;
- d) La disposizione dei generatori deve avvenire in linea, anche su più file, rispetto ad altri generatori già presenti o comunque già autorizzati;
- e) La distanza minima del generatore dalle strade deve essere:
 - 1) 200 metri dalle autostrade e strade statali;
 - 2) 100 metri dalle strade provinciali;
 - 3) 70 metri dalle strade comunali.
- f) La distanza minima del generatore dai fabbricati deve essere 300 m dai fabbricati;
- g) La distanza minima del generatore dai confini di proprietà deve essere superiore al raggio del generatore ovvero dal punto più estremo di sorvolo degli elementi rotanti.

2) Impianti fotovoltaici:

- a) Rapporto superficie radiante dei pannelli/superficie disponibile non inferiore ad 1/10;
- b) Distanza minima dalle strade (calcolata dalla recinzione perimetrale dell'impianto):
 - 1) 200 metri dalle autostrade e strade statali;

- 2) 100 metri dalle strade provinciali;
- 3) 70 metri dalle strade comunali.
- c) la superficie interessata dall'intervento deve essere delimitata da schermature verdi utilizzando specie autoctone;
- d) tutti i manufatti fuori terra connessi all'impianto (cabine di trasformazione, etc.) devono essere dotati di autonoma schermatura verde;
- e) le recinzioni perimetrali devono essere realizzate con strutture leggere in rete metallica posta a 25 cm da terra al fine di favorire la veicolazione della piccola fauna;
- f) con la nuova viabilità di accesso prevista deve essere realizzata esclusivamente con materiali drenanti naturali. Con gli stessi materiali devono essere realizzati gli eventuali spazi di manovra e circolazione interna strettamente necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio dell'impianto medesimo.

3) Impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici

- a) devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. La superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato.
2. Più impianti di cui al comma 1 autorizzati con la procedura abilitativa semplificata non possono essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200kW.
 3. Qualora più impianti di cui al comma 1 sono riconducibili ad un unico centro decisionale devono essere considerati un unico impianto per cui devono rispettare le condizioni di cui agli artt. 5 e 6.”.

Articolo 8

Abrogazione dell'art. 7 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”

1. L'art. 7 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 è abrogato.

Articolo 9

Modifica all'art. 11 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”

1. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 è così sostituito:

“2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica a condizione che il proponente rispetti i limiti previsti negli articoli 5 e 6.”.

Articolo 10

Applicazione delle norme

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 11

Modifiche all'appendice A della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 "Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 legge regionale n. 9/2007"

1. L'appendice A della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 è modificata nel modo che segue:
 - a) al primo periodo del punto 1.2.2.1, dopo la parola "*Per*" la parola "*tali*" è eliminata e dopo la parola "*impianti*" sono aggiunte le parole "*eolici di potenza nominale fino a 200 KW.*";
 - b) al punto 2.2.2 nella titolazione, dopo la parola "*Procedure*" si inserisce la parola "*semplificate*";
Al secondo periodo le parole "*di tali tipi di impianti*" sono sostituite dalle parole "*degli impianti fino a 200 KW,*";
 - c) al primo periodo del punto 3.4.1, dopo la parola "*generazione*" sono aggiunte le parole "*e/o cogenerazione*"; la cifra "*999*" è sostituita dalla cifra "*200*" e la cifra "*3000*" è sostituita dalla cifra "*600.*";
 - d) al primo periodo del punto 3.4.2, dopo la parola "*generazione*" sono aggiunte le parole "*e/o cogenerazione*", la cifra "*999*" è sostituita dalla cifra "*200*" e la cifra "*3000*" è sostituita dalla cifra "*600.*";
 - e) al primo periodo del punto 4.4.1, la cifra "*250*" è sostituita dalla cifra "*200.*";
 - f) il primo periodo del punto 4.4.2 è sostituito dal seguente: "*Ai fini del presente Piano, vengono definite "Centrali idroelettriche di grossa taglia" le centrali di potenza installata superiore a 200 KW.*";

Articolo 12

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 11 settembre 2017

PITTELLA